



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Rimborso spese legali riguardanti l'assistenza professionale svolta dall'Avvocato
per la difesa al [redacted] nel procedimento n. 60750/2013 r.g.n.r. del
Tribunale di Roma.**

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* ed il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, stabilita con DL 2 del 14 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei sub Commissari è ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 2021;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

PRESO ATTO che nell'anno 2015 il [redacted] chiedeva a questa Amministrazione, per il tramite del proprio difensore, la liquidazione delle spese legali riguardanti l'assistenza professionale svolta dall'Avv. [redacted] per la propria difesa nel procedimento n. 60750/2013 r.g.n.r. del



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Tribunale di Roma in composizione collegiale, V° sez., concluso con sentenza di assoluzione del 10.07.2015 perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 c.p.p.;

CONSIDERATO che il [redacted] in virtù di un contratto individuale di lavoro con l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), ha svolto l'incarico di [redacted], poiché con D.L. 6 luglio 2012, n. 95 riguardante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito in Legge il 31 luglio 2012 n. 135 è stata stabilita la soppressione dell'INRAN, con contestuale attribuzione al CREA già CRA, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero dal 07.07.2012, delle funzioni e dei compiti già affidati al citato Ente soppresso;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 47785 del 02.09.2015 il Direttore Generale del CREA chiedeva alla difesa erariale di esprimere il visto di congruità sulla parcella del predetto Avvocato informando l'Avvocatura stessa che, con ricorso depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, il [redacted] aveva convenuto in giudizio il CREA per ottenere indennità di lavoro di varia natura, nonché il risarcimento per illegittimità del licenziamento, sul presupposto che il proprio contratto era stato trasferito in capo al CREA e che, con sentenza emessa dal suddetto organo giudiziario n. 562/2015, il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che per la posizione del Direttore generale non si è verificato il subentro del CREA già CRA all'INRAN;

PRESO ATTO che successivamente, dietro espressa richiesta da parte dell'Avvocato di Stato assegnatario, con nota n. 31217 del 27.06.2018, l'Ente trasmetteva tutta la documentazione necessaria per poter consentire alla difesa erariale di esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa (*i.e.* copia della motivazione della sentenza di assoluzione, debitamente munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, nonché copia della relazione dell'Avv. [redacted] sull'attività difensiva espletata al fine di ottenere la remissione in libertà del proprio assistito, completa di tutti gli allegati) e che unitamente alla citata documentazione, l'Ente trasmetteva altresì all'Avvocatura copia della sentenza n. 4060/17 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha definitivamente accertato il mancato subentro del CREA nel contratto con il quale è stato conferito l'incarico di [redacted];

CONSIDERATO che a seguito di numerosi solleciti inoltrati all'Avvocatura Generale dello Stato, provocati da altrettante richieste pervenute all'Ente da parte dell'Avvocato [redacted], l'Avvocatura con nota prot. n. 43632 del 10.10.2019, ha comunicato all'Ente di ritenere congruo l'importo indicato dall'Avv. [redacted];

"atteso che il [redacted] è stato assolto dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste" e "in considerazione della complessità del procedimento e del notevolissimo impegno difensivo profuso dal difensore nel corso del procedimento penale";

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0007070 del 04.02.2020 il CREA informava prontamente l'Avvocatura Generale dello Stato che l'Avv. [redacted] aveva inoltrato istanza di accesso agli atti con richiesta di ricevere copia del parere rilasciato dalla difesa erariale, evidenziando altresì che poiché tale parere rivestiva funzione endoprocedimentale e quindi correlato ad un procedimento amministrativo in corso, salvo diverso avviso l'Amministrazione avrebbe proceduto all'ostensione in accoglimento dell'istanza di accesso;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO che nella suddetta nota l'Amministrazione, richiamando l'invio con nota prot. n. 3127 del 27.06.2018 dell'intervenuta sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 4060/2017, che aveva riconosciuto il mancato subentro del CREA nel contratto con il quale era stato conferito l'incarico di _____, richiedeva ulteriore conferma sull'effettivo diritto al rimborso spese nonostante l'istante fosse risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, relativamente alla domanda di trasferimento del proprio contratto di lavoro in capo al CREA;

PRESO ATTO che su disposizione della S.V., l'Amministrazione chiedeva all'Avv. _____ di rivolgersi anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per la verifica della congruità della propria parcella, il quale chiedeva espressamente di esaminare altresì il parere di congruità rilasciato dalla difesa erariale;

PRESO ATTO che l'Avv. _____ inoltrava specifica richiesta informale in tal senso all'Amministrazione la quale chiedeva allo stesso di formulare apposita istanza di accesso agli atti;

PRESO ATTO che pervenuta l'istanza di esibizione del parere di congruità il CREA chiedeva apposito nulla osta all'Avvocatura che non riscontrava la richiesta e pertanto, il predetto Avv. _____ notificava ricorso al T.A.R. ex art. 25, L. n. 241/90 proposto per "*l'annullamento del silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione in ordine all'istanza ostensiva o di accesso agli atti inoltrata in data 20.01.2020 dal ricorrente avv. _____, anche in nome e per conto dell'altra ricorrente, _____, quale avente causa del _____ nella qualità di erede (coniuge), avente ad oggetto l'accesso e il rilascio di copia del parere di congruità reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla richiesta di liquidazione o rimborso delle spese legali inviata all'Ente resistente o inerente l'attività difensiva espletata dal predetto legale in favore dell'imputato _____, all'epoca dei fatti _____, oggi CREA, in procedimento penale attivato a carico di quest'ultimo per reati ritenuti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, rispetto ai quali è stato integralmente assolto con formula piena e nel merito; nonché per l'annullamento di ogni atto e provvedimento ivi richiamato e connesso, ove lesivo, e anche ove non cognito, e per il conseguente accertamento del diritto d'accesso integrale degli istanti alla documentazione anelata; e contestuale condanna delle resistenti all'integrale ostensione e consegna dei documenti amministrativi anelati e richiesti, e in particolare il predetto parere di congruità reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla richiesta di liquidazione o rimborso delle spese legali inviata all'Ente resistente*";

PRESO ATTO che l'Avvocatura Generale dello Stato assumeva la difesa dell'Ente e con nota prot. n. 0052851 del 14.07.2020, nel confermare l'avvenuta costituzione in giudizio, evidenziava l'obbligatorietà e la vincolatività del parere di congruità rilasciato, a norma dell'art. 18 d.l. n. 67/1997 e per consolidata giurisprudenza, chiedendo espressamente all'Amministrazione di valutare la necessità di annullare la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine, tenuto conto dell'estraneità del parere di tale organo al procedimento previsto dall'art. 18 citato;

PRESO ATTO che con successiva nota prot. n. 57322 del 29.07.2020, la difesa erariale trasmetteva la sentenza n. 08514/2020 emessa dal TAR per il Lazio con cui la domanda formulata dalla ricorrente _____ è stata dichiarata inammissibile, ed ha accolto la domanda dell'Avv. _____, annullando il provvedimento di diniego tacito impugnato ed ha ordinato all'amministrazione intimata di consentire al ricorrente, nei termini e con le modalità di



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

cui in motivazione, il richiesto accesso documentale, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della sentenza;

PRESO ATTO che con la stessa nota l'Organo Legale, nel confermare l'effettiva debenza da parte del CREA degli importi richiesti dall'Avv. _____, comunicava che non sussistevano i presupposti per gravare la sentenza resa in prime cure;

PRESO ATTO che segnalava altresì l'Avvocatura Generale dello Stato "*... che ogni ulteriore ritardo nella doverosa attività solutoria, attività certamente dovuta in ragione della dedicata normativa (che non prevede che l'Amministrazione debba richiedere il parere di congruità anche al Consiglio Nazionale Forense, bastando il parere dell'Avvocatura dello Stato che, ai sensi dell'art. 18 d.l. n. 67 del 1997, è obbligatorio e vincolante), potrebbe esporre codesto Consiglio a eventuali profili di responsabilità erariale; si raccomanda, pertanto, di provvedere a tempestivamente pagare le dovute somme*";

CONSIDERATO che ad ulteriore conferma circa la spettanza al _____ del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale in cui è stato difeso dall'Avv. _____, l'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 0058195 del 31.07.2020 riscontrava altresì la su menzionata nota prot. n. 0007070 del 04.02.2020, inviata dall'Amministrazione con formulazione di apposito quesito riguardante la possibilità che il CREA non potesse procedere al rimborso in virtù della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, che aveva riconosciuto il mancato subentro del CREA nel contratto con il quale era stato conferito l'incarico di _____;

CONSIDERATO che ribadiva ancora una volta la difesa erariale la spettanza e l'urgenza di procedere al rimborso delle spese legali in quanto diritto legittimamente fatto valere nei confronti del CREA;

CONSIDERATO che la disciplina applicabile in materia (art. 19 del DPR 509/1979) prevede che "*Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari*";

VISTA la nota prot. n. 63509 del 02.09.2020 con la quale il CREA chiedeva all'Avvocatura di voler fornire ulteriori chiarimenti al fine di consentire all'Amministrazione di agire nel pieno e totale rispetto della normativa applicabile al caso di specie;

VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 0081593 del 2.11.2020 con la quale l'Avvocatura ha ritenuto che la spettanza al _____ del diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale all'esito del quale è stata affermata la sua innocenza, non possa essere esclusa nemmeno se si ritenga di dover assumere a norma di riferimento l'art. 19 del d.p.r. n. 509/1979, anziché l'art. 18 del decreto-legge n. 67/1997, considerato che entrambe le disposizioni normative richiedono che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, si tratti di un "dipendente";

CONSIDERATO che l'Avvocatura con la predetta nota ha precisato che è istituzionalmente chiamata a pronunciarsi sulla congruità delle somme richieste a titolo di rimborso delle spese legali ex art. 18 del decreto-legge n.67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, ed ha



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

costantemente interpretato la norma in questione nel senso che per dipendente debba intendersi qualsiasi soggetto che sia comunque legato da un rapporto di servizio con l'Amministrazione, non comprendendo la ragione per la quale il riferimento alla stessa nozione di "dipendente" contenuto nell'art. 19 del d.p.r. n. 509/1979 dovrebbe giustificare l'esclusione della spettanza del diritto al rimborso di chi, seppur non vincolato, da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad un Ente pubblico, sia stato coinvolto in un procedimento penale per fatti strumentalmente connessi al servizio svolto per conto dell'Ente stesso;

CONSIDERATO che il CREA è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti in esso confluiti e che, pertanto, occorre provvedere, così come definito al rimborso delle spese legali per prestazioni rese presso l'INRAN;

CONSIDERATA la valutazione di congruità espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

VISTA la dichiarazione di successione legale del defunto _____ dalla quale risultano i tre eredi: _____ le autorizzazioni in calce ai rispettivi documenti di riconoscimento, dei figli/eredi affinché la loro quota venga versata sul conto corrente della madre, _____, così da formare un versamento unico comprensivo anche della quota di quest'ultima, acquisite al prot. CREA n. 0096255 del 15.12.2020;

RITENUTO opportuno e necessario ricondurre la misura del rimborso delle spese legali in favore della _____ quali eredi del _____, alla congruità espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

DECRETA

Articolo unico

1. Di autorizzare il rimborso, nella misura congruita dall'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 509/1979, alla _____

l'assistenza professionale svolta dall'Avv. _____ per la difesa nel procedimento n. 60750/2013 r.g.n.r. del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, V° sez., concluso con sentenza di assoluzione del 10.07.2015 perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 c.p.p., per una somma di € 64.308,00 + CPA +IVA, per un totale di € 81.593,99.

2. Di autorizzare il Direttore Generale a compiere gli atti di competenza conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

Firmato digitalmente da

GIAN LUCA CALVI

CN = CALVI GIAN LUCA
C = IT